



## REGIONE MARCHE

### POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ MULTIFUNZIONALITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO – ASCOLI PICENO

**Misura Investimenti** inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

#### **Obiettivi**

La misura prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentare la competitività delle imprese anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli investimenti finanziati con la misura riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

#### **Destinatari del bando**

- Imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., singoli o associati
- Imprese di trasformazione

#### **Annualità**

Campagna vitivinicola 2018/2019

#### **Dotazione finanziaria assegnata**

€ 3.780.909,52

#### **Scadenza per la presentazione delle domande**

15 febbraio 2019

#### **Responsabile del procedimento**

Silvana Paoloni

**Telefono** 071 - 8063788 – **Indirizzo mail:** [silvana.paoloni@regione.marche.it](mailto:silvana.paoloni@regione.marche.it)

## Sommario

<b>1. Definizioni</b>	4
<b>2. Obiettivi e finalità</b>	6
<b>3. Ambito territoriale</b>	7
<b>4. Dotazione finanziaria</b>	7
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b>	7
5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente e dell'impresa</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti del progetto</i>	9
5.2 Tipologia dell'intervento	11
5.2.1 <i>Azioni ammesse al sostegno</i>	11
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	12
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	12
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	15
<b>Retroattività della spesa</b>	16
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	16
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	16
5.5 Selezione delle domande d'aiuto	16
5.5.1 <i>Criteri di priorità</i>	16
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	17
<b>6. Fase di ammissibilità</b>	18
6.1 Presentazione delle domande di aiuto	18
6.1.1 <i>Presentazione della domanda di aiuto</i>	18
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	20
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	20
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta</i>	26
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	28
6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria	28
6.2.1.1 <i>Controlli di ricevibilità</i>	28
6.2.1.2 <i>Controlli di ammissibilità</i>	28
<b>Visite aziendali</b>	31
<b>Documentazione integrativa</b>	31
<b>Attribuzione del punteggio di priorità</b>	32
<b>Cause di inammissibilità</b>	32
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	32

6.2.3	<i>Richiesta di riesame</i> .....	32
6.2.4	<i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i> .....	33
6.2.5	<i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i> .....	33
<b>7.</b>	<b>Fase di realizzazione e pagamento</b> .....	<b>33</b>
7.1	Variazioni progettuali .....	35
7.1.1	<i>Modifiche minori</i> .....	35
7.1.2	<i>Varianti</i> .....	36
7.1.2.1	<i>Presentazione delle domande di variante</i> .....	37
7.1.2.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i> .....	38
7.1.2.3	<i>Istruttoria delle domande di varianti</i> .....	38
7.1.3	<i>Varianti per subentro. Presentazione richiesta</i> .....	39
7.1.3.1	<i>Istruttoria delle domande di varianti per subentro</i> .....	39
7.1.4	<i>Modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti. Presentazione richiesta e istruttoria</i> .....	40
7.1.5	<i>Recesso per singole azioni. Presentazione richiesta e Istruttoria</i> .....	40
7.2	Domanda di pagamento dell'anticipo .....	41
7.3	Domanda di pagamento di saldo .....	41
7.4	Impegni dei beneficiari .....	42
7.5	Rinuncia della domanda e penalità .....	43
7.5.1	<i>Rinuncia della domanda in assenza di pagamenti</i> .....	43
7.5.2	<i>Rinuncia domande di aiuto biennali con pagamenti di anticipo</i> .....	44
7.5.3	<i>Penalità</i> .....	45
7.5.4	<i>Recuperi</i> .....	46
7.6	Informativa sul trattamento dei dati personali .....	46
7.7	Disposizioni finali e di coordinamento .....	47
<b>8.</b>	<b>Appendice</b> .....	<b>48</b>

## 1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si adottano le seguenti definizioni:

- **AGEA**: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Coordinamento
- **OP Agea**: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n. 1306/2013
- **Beneficiario**: persona fisica o giuridica rientrante tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1, 3 e 4 del decreto n. 911 del 14 febbraio 2017, la cui domanda di aiuto è risultata finanziabile con l'approvazione della graduatoria regionale, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno e di tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione delle domande di aiuto e di pagamento
- **Cantierabilità**: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A., Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A., Permesso a costruire, altre autorizzazioni e/o comunicazioni e/o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento)
- **Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)**: codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- **Comitato di coordinamento della misura (CCM)**: Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento della misura Investimenti, costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura
- **Conto corrente dedicato**: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di aiuto e per ricevere il relativo contributo e presente al momento della presentazione della domanda di pagamento nel Fascicolo aziendale validato
- **Demarcazione**: termine per indicare il sistema adottato dalla Regione per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito del PNS dell'OCM vitivinicolo siano finanziate con altri fondi dell'Unione Europea
- **Dichiarazioni obbligatorie**: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità al regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e alle disposizioni nazionali applicative di cui al decreto ministeriale n. 5811/2015 in materia di dichiarazioni di vendemmia e produzione mosto e vino, n. 293/2015 in materia di tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo e n. 7130/2018 in materia di dichiarazioni di giacenza mosto e vino
- **DM**: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911
- **Domanda di aiuto**: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo
- **Domanda di pagamento**: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento di aiuto in materia di misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo
- **Disposizione Regionale di Attuazione (DRA)**: atto regionale previsto dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911, attuativo della misura Investimenti
- **Fascicolo aziendale**: Il Fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione

amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale <sup>1</sup>

- **Impresa in difficoltà:** l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:<sup>2</sup>
- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate<sup>3</sup>;
  - b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate<sup>4</sup>;
  - c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
    - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

*La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici.*

- **Irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti
- **MIPAAFT:** Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
- **OCM Vitivinicolo:** Organizzazione comune di mercato vitivinicolo
- **Progetto annuale:** investimento oggetto di domanda di aiuto di durata annuale che deve concludersi nel termine stabilito dal bando

---

<sup>1</sup> Il fascicolo aziendale contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

<sup>2</sup> Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

<sup>3</sup> Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

<sup>4</sup> Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

- **Progetto biennale:** investimento oggetto di domanda di aiuto di durata biennale che deve concludersi nel termine stabilito dal bando
- **Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS):** insieme delle misure finanziarie a sostegno del settore vitivinicolo previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, Capo II Sezione 4 Sottosezione 1, articolo 39 e seguenti
- **Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 (PSR MARCHE 2014-2020):** Programma di sviluppo regionale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- **Regolamento:** regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- **Regolamento delegato:** regolamento (UE) 2016/1149
- **Regolamento di esecuzione:** il regolamento (UE) 2016/1150
- **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di aiuto
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **Soggetto inaffidabile:** Sono inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti del PNS con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore
- **Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA):** le Strutture Decentrate Agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento, che ne assicurano altresì le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione
- **Trasformazione e commercializzazione<sup>5</sup>:** si intende per:
  - "trasformazione di prodotti agricoli:* qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - "commercializzazione di un prodotto agricolo",* la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

## 2. Obiettivi e finalità

La misura Investimenti, inserita nell'ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentare la competitività delle

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 702/2014 articolo 2:

(6) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

(7) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

imprese. Gli investimenti finanziati con la predetta misura riguardano **esclusivamente** la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII parte II del regolamento anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

### 3. Ambito territoriale

La misura Investimenti si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

### 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari Euro **3.780.909,52**.

### 5. Descrizione del tipo di intervento

#### 5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto

**La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità della domanda di aiuto o la decadenza parziale o totale della stessa.**

##### 5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente e dell'impresa*

Al momento della presentazione della domanda di aiuto i soggetti richiedenti debbono essere:

- a) Se **Imprenditori agricoli**, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., singoli o associati
  - titolari di Partita IVA, con codici attività agricola;
  - iscritti alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO agricoli
- b) Se **Imprese di trasformazione**
  - titolari di Partita IVA;
  - iscritte alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO inerenti sia l'attività di trasformazione sia di commercializzazione come definite ai sensi dell'articolo 2, numeri (6) e (7) del regolamento (UE) n. 702/2014<sup>6</sup>.

**Per entrambe le fattispecie il rappresentante legale deve essere legittimato alla presentazione della domanda di aiuto e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente bando.**

Le imprese di cui alle lettere a) e b) al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono inoltre:

1. essere classificabili come:
  - microimprese e piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell'articolo 2 del titolo 1 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>7</sup>;oppure,

---

<sup>6</sup> Cfr. nota 5

<sup>7</sup> Ai sensi della raccomandazione CE 2006/361 allegato I, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 allegato I e del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 allegato I, si definisce:

1. **microimpresa**: una impresa con meno di dieci occupati e un fatturato o totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro;
2. **piccola impresa**: una impresa con un numero di occupati compreso tra 11 e 49 e un fatturato totale di bilancio compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
3. **media impresa**: un'impresa con un numero di occupati compresi fra 50 e 249 e un fatturato totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di euro.

- imprese intermedie che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, alle quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

oppure,

- grandi imprese che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

2. svolgere, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM, almeno una delle seguenti attività:

- produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
- produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
- l'elaborazione, affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuino la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di sostegno
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per proprie uve si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente;

3. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata (titolari di Fascicolo aziendale - cfr *Definizioni*);

4. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e disposizioni nazionali applicative (cfr. *Definizioni*) ed aver presentato la dichiarazione di vendemmia e/o produzione nella campagna 2018/2019 e la dichiarazione di giacenza 2017/2018, ed impegnarsi alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2018/2019;

5. avere impianti di trasformazione sul territorio della regione Marche, risultanti da Fascicolo aziendale;

6. avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale, su cui si intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente misura (vincolo di inalienabilità pari a 5 anni a decorrere dal decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo)<sup>8</sup> (cfr. *paragrafo 7.4*).

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art. 50 – paragrafo 5): "L'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica *mutatis mutandis* al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo".

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 71 –Paragrafo 1) Stabilità delle operazioni:

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a. cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La disponibilità dei locali o dei terreni deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato;
- atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati)
- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite da Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio Decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti Tecnici Agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è comprovato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del proprietario alla realizzazione degli investimenti;

7. essere in possesso delle capacità tecniche e finanziarie tali da permettere la realizzazione dell'investimento proposto;

Le imprese inoltre al momento della presentazione della domanda devono:

- non essere incluse tra le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [articolo 2 punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014] (cfr *Definizioni*);
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non effettuare a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino;
- non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili (cfr *Definizioni*);
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 6 del DM, riportate al paragrafo 7.5.3 *Penalità*.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di aiuto, in particolare dal Fascicolo aziendale (cfr *Definizioni*). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e nella documentazione allegata e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

### 5.1.2 *Requisiti del progetto*

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il progetto deve:

- riguardare investimenti finalizzati esclusivamente alla produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento;
- rispettare i criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, specificati al paragrafo 8 della DGR n. 1734 /2018, secondo i quali tutti gli investimenti sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Capo II Sezione 6 Investimenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e del Capo II Sezione 6 Investimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, sono ammissibili a sostegno unicamente a valere del PNS. Per le imprese di cui alla lettera a) e b) del paragrafo 5.1.1, i punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sono ammesse all'aiuto della misura Investimenti solo se finalizzati esclusivamente alla commercializzazione e degustazione dei prodotti vinicoli.

L'importo minimo e massimo di spesa ammissibile per le imprese di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5.1.1 si intende comprensivo anche delle voci di costo relative alle spese generali di cui al paragrafo 5.3.1 punto 7, ove richieste.

Saranno rispettate tutte le linee di demarcazione tra:

- a. il PNS dell'OCM Vitivinicolo e il PSR Marche 2014-2020, come riportata anche negli allegati I e II al DM e nell'allegato F2 del PNS<sup>9</sup>,
  - b. le operazioni/azioni ammissibili a titolo del FEAGA per le seguenti misure: promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assicurazione del raccolto, investimenti e innovazione, di cui agli articoli 45, 46, 49, 50 e 51 del regolamento (EU) n. 1308/2013;
  - c. le operazioni/azioni che riguardano gli stessi obiettivi ammissibili a titolo del FEASR, così come definite nel PNS di sostegno per il settore vitivinicolo 2014-2018.
- prevedere investimenti per un valore di spesa totale minimo pari o superiore ad Euro 15.000,00 e comunque non superiore a Euro 1.250.000,00. L'importo minimo e massimo di spesa ammissibile si intende comprensivo anche delle voci di costo relative alle spese generali di cui al paragrafo 5.3.1 punto 7, ove richieste;
  - raggiungere per domanda la soglia minima di accesso di Euro 15.000,00, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità, valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
  - dimostrare che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato, secondo il sistema di valutazione indicato al paragrafo 6.1.3 punto 3;
  - essere immediatamente cantierabile (Cfr *Definizioni*). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili [Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento] al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno;

---

<sup>9</sup> PNS -DEMARCAZIONE: come da allegato F2 nel quale sono riportati gli specifici criteri di demarcazione ex ante (operazione/soglia finanziaria/esclusività del sostegno, etc.) ed il sistema di controllo ex post (sistema informatico). Per tale ultimo aspetto, in fase di istruttoria, nell'ambito della funzionalità su SIAN "doppio finanziamento", saranno visualizzate le eventuali domande presentate e rilasciate nel PSR Marche per la campagna corrente. La demarcazione ex post viene effettuata mediante un controllo sistematico sul 100% dei documenti contabili emessi in relazione alle attività oggetto di contributo.

- avere durata annuale o biennale (*cf. Definizioni e paragrafo 7.3*). I progetti biennali, dovranno **obbligatoriamente** prevedere la richiesta di erogazione dell'anticipo dell'aiuto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria (*cf. paragrafo 6.1.1*).

Si precisa che per i progetti biennali finanziabili l'erogazione del saldo è condizionata alla disponibilità di risorse conseguenti all'approvazione del decreto ministeriale di riparto delle risorse del PNS per la campagna 2019/2020;

- non essere collettivo, cioè presentato da aggregazioni temporanee di impresa o di scopo.

## 5.2 Tipologia dell'intervento

### 5.2.1 Azioni ammesse al sostegno

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato, le azioni ammesse al sostegno comunitario per la misura Investimenti nella Regione Marche per la campagna 2018/2019 sono relative a:

1. Costruzione, miglioramento di beni immobili, finalizzati alla produzione, trasformazione, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei vini.
2. Acquisto, di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico, la commercializzazione, la conservazione e lo stoccaggio dei vini a DOP/IGP.
3. Allestimento interno dei punti vendita aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione, destinati esclusivamente alla commercializzazione, all'esposizione e alla degustazione dei vini regionali.
4. Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce, comprese le spese per la progettazione e la realizzazione di siti internet e hardware e software dedicato, **fino al valore massimo di investimento di euro 10.000,00**.
5. L'acquisto di impianti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente dedicata all'autoconsumo.

Nell'Appendice al presente bando è riportato il **Catalogo degli Investimenti ammissibili** per la misura Investimenti nella regione Marche nella campagna 2018/2019.

Per le spese generali, collegate alle azioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, si rinvia al paragrafo 5.3.1 punto 7.

Non sono ammissibili le seguenti azioni:

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale;
- investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi;
- operazioni promozionali che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 45 del regolamento;
- azioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate e la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- acquisto di immobili, terreni e fabbricati;

- azioni effettuate tramite leasing;
- sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi, i lavori di abbellimento, la manutenzione ordinaria e le riparazioni.

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le azioni avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto (***eleggibilità della spesa***) e fino alla data di realizzazione degli investimenti, i cui interventi siano stati completati e pagati entro e non oltre **il 31 agosto 2019** per gli investimenti di durata annuale, **entro il 20 luglio 2020** per gli investimenti di durata biennale (cfr. *paragrafo 7.3*).

Il contributo è calcolato sulla base delle spese ammesse a finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del/i conto/i corrente bancario o postale intestato/i al soggetto beneficiario presente al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo nel Fascicolo aziendale validato (cfr. *Definizioni*).

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, da fatture originali (cfr. *paragrafo 7.3*).

Gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima dell'approvazione della graduatoria (cfr. *paragrafo 5.5.2*), sono realizzati a rischio dei richiedenti in quanto gli investimenti potrebbero essere non finanziati.

Al fine di verificare il rispetto della *eleggibilità* della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti fissi, macchinari e attrezzature, dai documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento;
- b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente, nei casi previsti, o, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, dalla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Le spese sostenute per l'investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all'attività vitivinicola dell'azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (cfr. *Allegati VII – parte II del regolamento*).

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a:

1. azioni di cui al punto 1 del paragrafo 5.2.1, compresi:
  - punti vendita aziendali ed extra aziendali esclusivamente fissi;
  - sale per degustazione dei vini di superficie non superiore a mq 70. Detto limite deve essere rispettato anche in caso di ampliamento di sala preesistente. Interventi di realizzazione o ammodernamento dei locali adibiti alla degustazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita aziendale o extra aziendale;

- uffici aziendali strettamente collegati alle attività di produzione e commercializzazione dei vini.  
Non è ammissibile la nuova costruzione di fabbricati da utilizzare per l'attività agricola in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano cantina e piano primo abitazione o per attività di diversificazione). Le porzioni in adiacenza possono ritenersi ammissibili solo nei casi in cui è possibile determinare in modo separato la relativa spesa.  
I locali devono avere una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.
2. azioni di cui al punto 2 del paragrafo 5.2.1, compresi:
    - recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini DOP/IGP, anche di piccole capacità (barriques) compresi portabotti e portabarriques;
    - macchine e/o attrezzature per la movimentazione dei vini in cantina e del magazzino di cantina;
    - investimenti volti ad introdurre sistemi di controllo della qualità;
    - macchinari e attrezzature per la gestione delle acque reflue in cantina (trattamento e depurazione);
    - personal computer per postazioni fisse e personal computer portatili, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio strettamente collegato alle attività di produzione e commercializzazione dei vini;
    - software gestionali per la gestione delle fasi di produzione e/o commercializzazione del prodotto e per l'ufficio.
  3. azioni di cui al punto 3 del paragrafo 5.2.1 per acquisto di impianti fissi, macchinari ed attrezzature mobili connessi alla funzionalità dei punti vendita aziendali ed extra aziendali e delle sale di degustazione. Gli allestimenti adibiti alla degustazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita aziendale o extra aziendale;
  4. azioni di cui al punto 4 del paragrafo 5.2.1 per la progettazione e la realizzazione di siti internet finalizzati all'e-commerce compresi hardware e software dedicato, **fatto salvo il limite di spesa di euro 10.000,00 per domanda di aiuto;**
  5. azioni di cui al punto 5 del paragrafo 5.2.1 per:
    - investimenti finalizzati al risparmio energetico;
    - investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli impianti debbono avere capacità produttiva massima equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Tale capacità non può comunque essere superiore a 200 kw elettrici nel caso di impianti fotovoltaici.

Le predette condizioni relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere dimostrate, all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione.

Sono esclusi dal finanziamento:

- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso dalle attività vitivinicole;
- impianti fotovoltaici realizzati a terra e non integrati negli edifici adibiti alle attività vitivinicole;
- investimenti nel caso in cui vengano richiesti contributi specifici per il GSE.

6. opere edili strettamente funzionali all'introduzione di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento e comunque riconducibili direttamente alla finalità dell'investimento ammesso;

7. **spese generali**, così definite:

- a. onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- b. onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- c. onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;
- d. studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze.

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA e **fino al massimo dell'8%**, nel rispetto massimo delle percentuali sotto riportate:

➤ **massimo 8%**, nel caso di interventi inerenti gli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili, secondo la seguente tabella:

<b>Spesa richiesta</b>	<b>Percentuale spese tecniche</b>
Fino a euro 200.000	8%
Maggiore di euro 200.000	4%

➤ **massimo 2%**, nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);

➤ **massimo 1%** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili. Le spese per studi di fattibilità saranno riconosciute solo se la relativa documentazione sarà allegata alla domanda di aiuto.

Le spese generali, solo se richieste in domanda di aiuto e nei limiti delle percentuali previste al presente paragrafo, possono essere ammesse entro la soglia finanziaria prevista dal bando al paragrafo 5.1.2 e, in tal caso, non potranno essere aumentate in sede di rendicontazione finale dei lavori, anche in caso di varianti progettuali.

Parimenti, se non richieste in domanda d'aiuto, le spese generali non potranno essere ammesse in sede di rendicontazione finale dei lavori.

Le spese generali sono ammissibili comunque ed esclusivamente solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato e effettivamente sostenute e rendicontate.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico).

**L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa sostenuta per l'investimento in questione sia oggetto di variazioni (cfr. paragrafo 7.1).**

### 5.3.2 Spese non ammissibili

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a) spese per investimenti che abbiano avuto inizio prima della data di presentazione della domanda di aiuto o che siano realizzati dopo il termine fissato nel paragrafo 7.3 per la loro esecuzione;
- b) spese per investimenti non collocati/installati in azienda entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento;
- c) spese per l'acquisto di beni materiali di consumo vario di breve durata e/o monouso e servizi connessi al funzionamento dell'attività di trasformazione, commercializzazione e degustazione;
- d) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi per la preparazione, esposizione e conservazione degli alimenti di accompagnamento alla degustazione dei vini;
- e) spese per l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- f) spese per macchine ed attrezzature per la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- g) spese per attrezzature ricreative;
- h) spese per acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- i) spese per motrici di trasporto, furgoni, automezzi, camion e simili;
- j) spese per investimenti che alla data di presentazione della domanda di aiuto sono oggetto di domanda di qualsivoglia aiuto pubblico o che già beneficiano di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- k) spese per investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- l) spese per investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- m) spese per investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi per tali investimenti. Sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire impianti e macchinari esistenti o parte degli stessi con impianti e macchinari nuovi e aggiornati senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- n) spese per acquisto di immobili, di terreni e fabbricati;
- o) spese per acquisto di diritti di produzione;

- p) spese per operazioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate;
- q) spese per opere edili non strettamente funzionali all'introduzione di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento;
- r) spese per opere di abbellimento, manutenzione ordinaria e riparazioni;
- s) spese per opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto e test di funzionalità dei materiali;
- t) spese per lavori in economia;
- u) spese non iscritte a cespiti, ove applicabile l'obbligo di iscrizione;
- v) spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- w) spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- x) IVA in nessun caso ed altre imposte e tasse;
- y) interessi passivi;
- z) spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti, spese notarili, spese bancarie di c/c postale e spese legali;
- aa) oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- bb) indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- cc) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- dd) spese per viaggi, trasporto e/o spedizioni merci e/o doganali;
- ee) spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- ff) spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- gg) qualsiasi altra spesa non strettamente coerente e connessa con la finalità dell'intervento ammesso all'aiuto.

### Retroattività della spesa

Non è ammessa la retroattività della spesa per cui, qualora la domanda di aiuto non venga accolta, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

## 5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

### 5.4.1 Entità dell'aiuto

Ai sensi dell'art. 5 del DM, il sostegno per gli investimenti corrisponde:

- al 40% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese (cfr *Definizioni*);
- al 20% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da imprese classificabili come intermedie (cfr *paragrafo 5.1.1*);
- al 19% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da un'impresa classificabile come grande impresa (cfr *paragrafo 5.1.1*).

## 5.5 Selezione delle domande d'aiuto

### 5.5.1 Criteri di priorità

In applicazione di quanto disposto al paragrafo 4 della DGR n.1734/2018, l'attribuzione del punteggio, al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri e modalità:

N	Articolazione regionale dei criteri di priorità	Punteggio	Modalità di controllo per l'attribuzione	
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	20	Relazione tecnico-economica [cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3 lettera c)]	
2	Produzione di vino rivendicata a DOP e/o a IGP della regione Marche superiore al 70% rispetto alla produzione totale nell'ultima campagna vitivinicola	20	Dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN - Campagna 2018/2019	
3	Produzione di vino biologico certificato	20	Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2018 (presentato entro il 31 gennaio 2018) e idonea documentazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione consistente nel documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale	
4	Interventi ricadenti nelle aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e seguenti	A) Interventi ricadenti nelle zone montane, individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'interno delle aree colpite dal sisma	15	Fascicolo aziendale
		B) Interventi ricadenti all'interno delle aree colpite dal sisma ubicate in zone non montane ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013	5	
5	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	15	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini DOP	
6	Richiedente, titolare o legale rappresentante, con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	10	Fascicolo aziendale	
<b>Totale punteggio</b>		<b>100</b>		

Si specifica che:

- per la priorità n.1:
  - a. la realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia;
  - b. l'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia, ad esempio.
- per la priorità n. 3 e n. 5 deve essere presentata idonea documentazione dal richiedente.
- per la priorità 4, ove applicabile, i punteggi dei sotto criteri A) e B) non sono cumulabili.

#### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Sulla base dei criteri di priorità sopra indicati si procederà alla formazione della graduatoria regionale.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando (cfr. paragrafo 4).

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente in domanda di aiuto; di conseguenza il punteggio non può mai aumentare.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione delle domande di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento <sup>(10)</sup>.

#### 6.1.1 Presentazione della domanda di aiuto

Le domande d'aiuto devono essere presentate **esclusivamente** per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea OP sul portale SIAN all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it) e secondo quanto stabilito nelle Istruzioni operative n. 70/2018, pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it). Il manuale utente per la compilazione della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale SIAN all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it).

Il richiedente, per il caricamento della domanda nel sistema, può avvalersi:

- a. di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), cui ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo aziendale registrato sul portale SIAN;
- b. dell'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega (registrata sul portale SIAN) per la presentazione della domanda di aiuto appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi da detto portale;
- c. degli uffici del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

Le domande presentate con diversa modalità da quanto indicato nelle Istruzioni operative n. 70/2018 **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate irricevibili.

La domanda di aiuto **deve essere presentata** secondo il fac simile **allegato 1** alle Istruzioni operative n. 70/2018 per la campagna 2018/2019, scaricabile dal sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

La domanda di aiuto **deve contenere i dati identificativi del richiedente** (compresi forma giuridica, numero di cellulare e l'indirizzo PEC), il *piano degli investimenti e la loro localizzazione, le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna 2018/2019, dichiarazione di giacenza campagna 2017/2018, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2018/2019*, **nonché** le seguenti *dichiarazioni* rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

1. che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda;
2. che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
3. di non aver richiesto e percepito per le operazioni ad investimento, proposte nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento;

---

<sup>10</sup> L. 241/90

4. che gli investimenti oggetto della domanda non beneficino di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
6. che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445;
7. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000;
8. di possedere la capacità tecnico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica tale da permettere il completamento dell'investimento proposto;
9. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
10. che l'impresa:
  - a. non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
  - b. non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, sfociare a breve termine in situazioni di cui alla lettera a);
11. di avere presentato nei termini previsti le dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento UE 2018/273 e 2018/274, ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto, o, di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione, oppure di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del regolamento UE 2018/273 e 2018/274 e ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1306/2013<sup>11</sup>. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono alla SDA oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia in condizioni di farlo [articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014] (cfr Istruzioni operative di Agea OP n. 32 del 6 luglio 2017).
12. di essere a conoscenza che la mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo, e contestuale mancata presentazione di rinuncia all'aiuto entro i termini stabiliti, comporterà l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dalla misura investimenti;

---

<sup>11</sup> Ai sensi del regolamento n. (UE) n. 1306/2013 – art 2 – comma2) possono essere riconosciute, in particolare, come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali le seguenti:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

13. la modalità di erogazione dell'aiuto prescelta. Nel caso di progetti biennali, la domanda di aiuto telematica **deve contenere a pena di inammissibilità** l'indicazione della tipologia di pagamento di anticipo con garanzia fidejussoria, che dovrà essere richiesto in fase di domanda di pagamento;
14. le priorità possedute;
15. le attività svolte tra quelle indicate all'articolo 3 comma 1 del DM (*cf. paragrafo 5.1.1 punto 2*).

**Un medesimo richiedente può presentare una sola domanda di aiuto di durata annuale o biennale.**

**La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (cf. paragrafo 6.1.2), oltre i quali non sarà possibile rettificare una domanda di aiuto, in particolare non sarà possibile rettificare i requisiti dichiarati per l'accesso all'aiuto e per l'attribuzione dei criteri di priorità.**

#### *6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

Le domande di aiuto debbono essere presentate entro **il 15 febbraio 2019**, termine stabilito all'articolo 4 del DM per la campagna 2018/2019.

Secondo quanto stabilito dalle Istruzioni operative di Agea OP n. 70/2018, il richiedente, dopo aver compilato la domanda, effettua la stampa definitiva e, previa sottoscrizione (da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda) nelle forme previste dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, provvede al rilascio. Alla domanda è attribuito il numero di protocollo di Agea OP e relativa data di presentazione.

**Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata a Agea OP e pertanto la sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa a Agea OP.**

Entro il **15 febbraio 2019** quindi il richiedente **a pena di irricevibilità**, deve:

1. rilasciare la domanda di aiuto su SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
2. trasmettere alla SDA competente, tramite PEC la scansione in formato immutabile (ad esempio *.pdf*) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge.

#### *6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda*

Alla scansione in formato immutabile (ad esempio *.pdf*) della domanda di aiuto rilasciata tramite SIAN debitamente sottoscritta, deve essere allegata **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda di aiuto, la seguente documentazione:

- 1. dichiarazione per le P.M.I.** (secondo il fac simile **allegato 2** alle Istruzioni operative Agea OP n. 70/2018 per la campagna 2018/2019 scaricabile dai siti [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo);
- 2. documentazione utile per l'attribuzione delle priorità n.1, n.3 e n.5** (*relazione tecnico-economica; Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2018 e documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale* rilasciati

dall'Organismo di Certificazione; *Libro soci Consorzio di tutela vini DOP o attestazione del Consorzio di tutela vini DOP*);

**3. relazione tecnico-economica**, redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

In particolare la relazione deve prevedere:

a) una sintetica descrizione dell'investimento contenente:

- la breve storia dell'impresa beneficiaria;
- le prospettive di sviluppo con l'indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa;
- la scelta del preventivo di spesa individuato, delle singole azioni che costituiscono l'investimento globale;
- il costo previsto con la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato e la tempistica di realizzazione dello stesso;

b) una descrizione analitica dell'investimento contenente:

- l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse, corredata, per gli interventi che prevedono:
  - per gli interventi che prevedono impianti fissi: del layout consistente nella rappresentazione grafica della collocazione degli impianti negli immobili e nei locali interessati;
  - per gli interventi strutturali: da atti progettuali dei locali che si intendono realizzare/ristrutturare/allestire (elaborati grafici, disegni, layout, piante, sezioni etc.) regolarmente sottoscritte e timbrate dal tecnico progettista abilitato e dal Comune competente, riportanti anche le opere edili accessorie;
- grado di novità del progetto;
- localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti. In caso di contratto di affitto, questo deve contenere la clausola con la quale il proprietario acconsente alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul presente bando con la conseguente assunzione dei relativi impegni. Nel caso in cui il contratto di affitto non riporti la detta clausola o negli altri casi disponibilità derivante dai titoli riportati al paragrafo 5.1.1, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il **Modello 2** riportato in calce al presente bando;
- quantificazione economica dettagliata degli investimenti, effettuata sulla base del calcolo di spesa ottenuto:
  - per le opere a misura, **secondo computi metrici estimativi** analitici completi dei codici di riferimento, delle voci di spesa e redatti secondo i prezzari regionali (Prezzario delle opere agricole/Prezzario delle Opere Pubbliche) vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per opere non comprese nei suddetti prezzari, si dovrà allegare un'analisi dei prezzi sottoscritta dal tecnico progettista che indichi:
    - ✓ i mezzi e le tecniche con cui verranno realizzate;

- ✓ la quantificazione della manodopera necessaria i cui prezzi unitari sono quelli del contratto di lavoro vigente al lordo delle trattenute previdenziali alla data della prestazione;
  - ✓ le materie prime necessarie per la realizzazione;
  - ✓ per i lavori effettuati da operatori e con macchine operatrici il costo alle vigenti tariffe per le lavorazioni meccaniche in conto terzi
- per le opere a preventivo, secondo l'offerta contenuta in **n. 3 preventivi** dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzo vigente, datati, firmati e timbrati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri due di raffronto.

Per ciascun preventivo la ditta richiedente deve allegare la formalizzazione della richiesta di preventivo.

Detta formalizzazione potrà essere documentata:

- o tramite la ricevuta della PEC di invio della richiesta della ditta;
- o tramite l'apposizione, sulla richiesta della ditta, di timbro e firma per ricevuta della ditta fornitrice;
- o altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto.

Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta venditrice con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla Camera di Commercio ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera; dovranno, inoltre, riportare:

- la data di emissione del preventivo;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);
- il timbro e la firma per accettazione di ricezione da parte del richiedente.

Dovrà essere altresì allegato un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato redatto secondo il **Modello 3** riportato in calce al presente bando.

Nella relazione tecnico economica deve:

- essere giustificata la scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi;

- essere contenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 resa dal richiedente con la quale si attesta che:
  - la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
  - la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;
  - che non vi sono collegamenti tra il richiedente e le Ditte fornitrici/produttrici, o tra le Ditte fornitrici/produttrici, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il secondo grado.

Nel caso di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnico-economica contiene la specifica dichiarazione del tecnico qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento.

- c) l'apposita descrizione dettagliata del progetto proposto e dei risultati conseguibili una volta realizzato, qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale [cfr. regolamento (UE) 2016/1149, art.36]. I risultati conseguibili debbono essere quantificati in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.

#### 4. titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, nel caso di opere strutturali:

- Permesso a costruire,
  - Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),
  - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),
  - Altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento. A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale regionale comunale.
- i. Nel caso di Permesso a costruire non ancora posseduto dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, è necessario allegare la *richiesta di rilascio* dello stesso riportante la data di presentazione al Comune competente o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello 1** in calce al presente bando).
- Gli estremi (data e protocollo) relativi al Permesso a costruire dovranno comunque essere comunicati (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000) non appena ottenuto il titolo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda di saldo per i progetti di durata annuale (31 agosto 2019) e quello della di domanda di anticipo per i progetti di durata biennale (20 luglio 2020), pena la revoca del contributo concesso.
- Gli estremi del permesso a costruire debbono essere comunicati (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000) nel caso di richiesta di variante, pena il mancato esame della stessa (cfr. *paragrafo 7.1.2*).

- ii. Nel caso degli altri titoli è necessario allegare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e firmata dallo stesso richiedente o da tecnico abilitato, che le opere sono realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. (titoli che debbono risultare presentati al Comune alla data di presentazione della domanda di aiuto) o che sono assoggettate alla disciplina della “edilizia libera” (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello 1** in calce al presente bando).
- iii. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto alla richiesta di rilascio del certificato in questione (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 secondo dichiarazione contenuta nel **Modello 1** in calce al presente bando).

**5. copia dell'estratto del bilancio dell'impresa** riferito agli anni 2017 e 2018 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l’impegno di presentare il bilancio approvato riferito all’anno 2018; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2018, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. n.445/00 con l’indicazione dell’importo fatturato dell’anno 2018 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello 1** in calce al presente bando);

**6. documentazione che attesti l’insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell’attività di impresa sulla base di criteri di economicità.** Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:

- i. per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell’ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- ii. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all’obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;
- iii. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell’impresa;
- iv. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell’andamento prospettico dell’impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell’impresa beneficiaria.

e corredate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa alla verifica di impresa in difficoltà, resa dal libero professionista competente ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n.445 e redatta secondo il **Modello 4** in calce al presente bando;

**7. dichiarazione di possesso requisiti tecnici**, dalla quale si evince che il beneficiario dispone di un’adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell’investimento (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello 1** in calce al presente bando);

**8. dichiarazione in merito al numero di persone impiegate**, secondo dichiarazione contenuta nel **Modello 1** in calce al presente bando;

**9. eventuale documentazione** attestante l'attività svolta con riferimento alle tipologie previste all'articolo 3 comma 1 del DM;

**10. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore** (dichiarata nei Quadri "C" e "D" della domanda di aiuto su SIAN) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2018/2019 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2017/2018<sup>12</sup>;

**11. eventuale studio di fattibilità**, se oggetto di richiesta di contributo, sottoscritto dal tecnico progettista competente;

**12. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio** e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi, redatta da rappresentante legale ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA) <sup>13</sup> 14 al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" così come modificata dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, secondo il fac simile riportato negli **allegati 3,4,5,6** alle Istruzioni operative Agea OP n. 70/2018 per la campagna 2018/2019, scaricabili dai siti [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

In particolare:

- a. se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta a decorrere dal periodo 01/01/2019 per i contributi oltre euro 5.000,00;
- b. se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi a partire da euro 150.000,00; mentre per i contributi inferiori ai 150.000,00 (da euro 0,00 a euro 149.999,99) dovrà essere effettuata la richiesta della comunicazione antimafia.

**13. Eventuale atto di delega**, redatto secondo le indicazioni contenute nel paragrafo *Delega, variazioni*;

---

<sup>12</sup> Ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 2 comma 2 possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

- a. Decesso dell'agricoltore;
- b. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c. Calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

<sup>13</sup> Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dal socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi corredata dalla dichiarazione per i familiari conviventi.

<sup>14</sup> La L. 27 dicembre 2017, n. 205 -- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 stabilisce al paragr. 1142: "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3 -bis, e 91, comma 1 -bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".

**14. originale della domanda di aiuto**, nel caso in cui la domanda di aiuto sia stata compilata da un tecnico abilitato dalla Regione<sup>15</sup>;

**15. elenco di dettaglio** nel quale vengono riportati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della Regione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 sottoscritta dal richiedente ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio o Struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

### Recapiti SDA

SDA	Indirizzo	Indirizzo PEC
Ancona	Via Tiziano 44 - 60125 Ancona (AN)	regione.marche.pfcsi@emarche.it
Fermo – Ascoli Piceno, Presidio territoriale di Ascoli Piceno	Via Genova 12/14 - 63100 Ascoli Piceno (AP)	regione.marche.cmi@emarche.it
Fermo – Ascoli Piceno, Presidio territoriale di Fermo	Via Joyce Lussu, 14 - 63900 Fermo (FM)	regione.marche.cmi@emarche.it
Macerata	Via Alfieri 2 - 62100 Macerata (MC)	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
Pesaro	Via Buozzi 6 - 61100 Pesaro (PU)	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

#### 6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta

### **Errori sanabili o palesi**

*“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”<sup>16</sup>.*

<sup>15</sup> Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente”.

<sup>16</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 4. Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi”.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

**NON** si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata obbligatoria per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Il riconoscimento dell'errore palese può avvenire solo nella fase antecedente alla comunicazione di ammissibilità all'aiuto e al pagamento.

Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni.

### **Delega, variazioni**

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata<sup>17</sup>.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate tramite PEC<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1.

<sup>18</sup> Codice Amministrazione Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati

La PEC indicata nelle domande di aiuto e di pagamento dovrà essere valida fino alla conclusione del procedimento amministrativo (liquidazione del saldo oppure recupero dell'indebitato in caso di attivazione della procedura di recupero).

L'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al richiedente, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC è obbligo ed impegno del beneficiario procedere immediatamente all'aggiornamento dati contenuti nel Fascicolo aziendale.

## 6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

### 6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR Marche e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche (di ricevibilità e di ammissibilità, vedi paragrafi successivi) e la successiva comunicazione di esito dell'istruttoria (*cf. paragrafo 6.2.2*) sono effettuate dalla SDA competente nell'arco temporale di 60 giorni che decorrono dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di aiuto e trasmissione alla Regione.

#### 6.2.1.1 Controlli di ricevibilità

Saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande di aiuto presentate e trasmesse oltre il termine indicato al paragrafo 6.1.2;
- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato<sup>19</sup>.

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell'istruttoria.

#### 6.2.1.2 Controlli di ammissibilità

Le domande risultate ricevibili e i relativi allegati sono sottoposti alla verifica di ammissibilità sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni operative di Agea OP n. 70/2018 per la campagna 2018/2019 e, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale.

Sono verificati in particolare:

- Il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- le soglie minime e massimo dell'investimento;
- la demarcazione per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (*cf. Allegato I e II del DM n. 911/2017 e paragrafo 8 della DGR n. 1734/2018*);

---

nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

<sup>19</sup> Tale fattispecie non si riferisce alle ipotesi contemplate al paragrafo 6.1.4.

- la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità;
- tutte le “*anomalie descrittive*” rilevate in fase di presentazione della domanda di aiuto su SIAN e segnalate dall'applicativo informatico per la presentazione delle domande.

Inoltre saranno verificate:

- la conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale e nazionale;
- la chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
- la presenza della dichiarazione della capacità tecnica fornita dal beneficiario, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnico-economica;
- la ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria. In particolare, in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto, la spesa proposta deve:
  - essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
  - essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
  - essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,
  - essere necessaria per attuare l'investimento;
  - rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa<sup>20</sup>
- la verifica della documentazione trasmessa dal richiedente (*cf. punto 6 del paragrafo 6.1.3*), al fine di garantire che:
  - l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,
  - l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente,
  - l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni,
  - l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento,
  - eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai punti precedenti;
  - non è un'impresa in difficoltà;
- la redditività economica che assicuri la restituzione immediata dell'anticipo erogato da Agea OP, in caso di attivazione delle procedure di recupero indebito (*cf. punti 5 e 6 del paragrafo 6.1.3*)<sup>21</sup>;
- la presenza della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
- la documentazione del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2017 e 2018, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2018; oppure, per le imprese senza obbligo di bi-

<sup>20</sup> La verifica potrebbe essere effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornati (per esempio alcune tecnologie nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). **Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO.** Nel caso di opere strutturali è sufficiente il computo metrico.

<sup>21</sup> La verifica potrebbe avere per oggetto il fatturato dell'Azienda (uguale/maggiore al valore dell'investimento proposto) e lo stato di solvibilità dell'Azienda stessa, in particolare la verifica della capacità dell'Azienda del rispetto delle tempistiche per la restituzione di un finanziamento.

lancio nel 2018, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2017 e 2018 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;

- i. l'affidabilità del beneficiario (*cf. Definizioni*);
- j. la regolare presentazione delle dichiarazioni di vendemmia (campagna 2018/2019), di produzione (campagna 2018/2019) e di giacenza (campagna 2017/2018), con riferimento alla tenuta dei registri di cantina obbligatori;
- k. la presenza della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (UE) 2018/273 e 2018/274;
- l. nell'ambito dei progetti biennali, lo stato di realizzazione dell'eventuale precedente progetto biennale, presentato nella campagna 2017/2018 dallo stesso beneficiario per il quale non è stata ancora presentata la domanda di saldo. In particolare deve essere verificato che siano stati regolarmente avviati i lavori ed eseguite le azioni secondo la tempistica indicata nel precedente progetto.

La SDA provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto e dà comunicazione dell'esito al richiedente.

La SDA deve completare le attività di propria competenza in modo che la Regione possa comunicare Agea OP il numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il termine del **30 aprile 2019**, termine stabilito nelle Istruzioni operative n.70/2018 per la campagna 2018/2019.

Ad integrazione di quanto indicato al punto d) del presente paragrafo, i controlli di ammissibilità riguardano la **Verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti** che si valuta in base a:

**a. Computi metrici estimativi** completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche nell'Allegato 2 al decreto n. 120 del 3 aprile 2017 <<Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - Bando Sottomisura 4.1 "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" Annualità 2017>>.

**Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle opere agricole sopra descritto.**

Per quanto non previsto dal Prezzario delle opere agricole si potrà fare riferimento al Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda.

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricati) ovvero analisi dei prezzi.

**b. Confronto fra tre preventivi di spesa** rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

Per le macchine e attrezzature nuove, non compresi nelle voci dei prezzari regionali, la spesa ammissibile sarà quella desunta attraverso il confronto di n. 3 (tre) preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori specializzati ed indipendenti, per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Ciascun preventivo deve essere corredato dalla formalizzazione del richiesta da parte della ditta (*cf. paragrafo 6.1.3*).

E' possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. A tale proposito dovrà

essere dimostrato con l'apposita relazione tecnico-economica di cui al paragrafo 6.1.3 punto 3, che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento mediante perizia giurata.

**c. Perizia giurata:** Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento tramite perizia giurata redatta da un perito (professionista abilitato all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singolo Ordine/Collegio Professionale ed iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.<sup>22</sup>

#### Visite aziendali

E' data facoltà al personale incaricato dell'istruttoria di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, e in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura;
- per valutare l'eleggibilità della spesa, per ogni eventuale investimento presente presso l'azienda in data antecedente alla presentazione e rilascio della suddetta domanda di aiuto.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

#### Documentazione integrativa

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità sia assente o incompleta o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile provinciale dell'istruttoria invia al richiedente una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

**La documentazione integrativa sarà valutata esclusivamente con riferimento alle informazioni relative ai requisiti di accesso e di priorità posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.**

<sup>22</sup> La dichiarazione dovrebbe avere il seguente tenore: "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione".

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC <sup>23</sup>.

#### Attribuzione del punteggio di priorità

L'attribuzione dei punteggi di priorità, sulla base di quanto previsto al paragrafo 5.5.1 e sulla base della documentazione presentata dai richiedenti, ove previsto, avviene una volta verificato il possesso dei criteri di ammissibilità indicati al paragrafo 5.1.

**Le priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena il mancato esame.**

#### Cause di inammissibilità

Determinano la non ammissibilità della domanda di aiuto:

1. la mancanza dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 5;
2. la mancata presentazione della documentazione prevista (*cf. paragrafo 6.1.3, punti da 1 a 15*) anche a seguito di richiesta di integrazione;
3. investimenti non in linea con quanto previsto dal presente atto.

#### 6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L.241/90 e succ. modif. e integr., contenente l'indicazione:

- degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del punteggio assegnato;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura – CCM (*cf. Definizioni*) secondo le procedure definite nel paragrafo successivo.

#### 6.2.3 Richiesta di riesame

Entro **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte. Le istanze sono presentate mediante PEC e indirizzate al responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente.

Esse saranno esaminate dallo stesso nei **10 giorni** successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente della Posizione di Funzione Competitività multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

<sup>23</sup> (cfr. paragr. 6.1.4 Delega, variazioni)

#### 6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'istruttoria, il responsabile regionale di misura predispone la graduatoria prevista al paragrafo 5.5.2, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alla dotazione finanziaria prevista al paragrafo 4, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria di pertinenza, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente della Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, preposto al coordinamento della misura Investimenti, entro il termine del **31 maggio 2019**, termine stabilito nelle Istruzioni operative n.70/2018 per la campagna 2018/2019 per la conclusione del procedimento e adozione del provvedimento di finanziabilità.

#### 6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto con cui si approva la graduatoria è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima risultano finanziabili o ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata nei 30 giorni successivi la relativa comunicazione tramite PEC.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

## 7. Fase di realizzazione e pagamento

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli di ricevibilità e ammissibilità* sulla base delle disposizioni e nei termini fissati da Agea OP nel manuale delle procedure e nelle Istruzioni operative n. 70/2018 di attuazione della campagna 2018/2019.

Tutte le operazioni contenute nella domanda di pagamento sono sottoposte a *controlli sistematici*, al fine di verificare che le stesse siano state effettivamente e regolarmente eseguite. Tale controllo è propedeutico al pagamento dell'aiuto da parte di Agea OP.

La Regione raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Per la campagna 2018/2019 il pagamento può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

1. per le domande annuali: esclusivamente sotto forma di **domanda di pagamento del saldo**

2. per le domande biennali: esclusivamente sotto forma di **pagamento di anticipo** per l'80% dell'aiuto ammesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipo ammesso<sup>24</sup>, e a **saldo** a conclusione dei lavori.

**Le modalità relative ai controlli sulle domande di pagamento (anticipo e saldo) verranno specificate con successivo atto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, tenuto conto delle Istruzioni operative di Agea OP.**

In questa sede, relativamente alle *spese*, si specifica che:

- a) debbono essere unicamente ed integralmente sostenute dal beneficiario in prima persona;
- b) la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa (giustificativi di spesa e di pagamento):

- ✓ giustificativi di spesa - le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, da fatture originali. Ciascuna fattura deve riportare il dettaglio della singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Dovrà, altresì, risultare il relativo codice identificativo (numero di telaio e/o della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria ecc). Le fatture dovranno riportare il numero della domanda di aiuto telematica con la seguente dicitura "*Reg. Ue n.1308/2013 art. 50) PNS Misura Investimenti campagna 2018/2019 domanda di aiuto n. \_*";
- ✓ giustificativi di pagamento - il pagamento dovrà risultare dal conto corrente dedicato (cfr. *Definizioni*) intestato al beneficiario. Da detto conto corrente dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto.

Il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento dell'aiuto, se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate alla SDA e ad Agea OP.

- c) La documentazione attestante l'avvenuto pagamento rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura.
- d) Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico bancario e postale, Ri.BA., carta di credito. Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es. contanti, assegni, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo unionale.

Nella fase di realizzazione e pagamento i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale alla domanda finanziabile, costituite da **modifiche minori** (adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali), **varianti**, **varianti per subentro e modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti** e **recessi** nonché **rinunce**, come di seguito illustrate.

---

<sup>24</sup> La documentazione deve essere prodotta secondo quanto stabilito dalla Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

## 7.1 Variazioni progettuali

### 7.1.1 Modifiche minori

Sono modifiche “**minori**” esclusivamente le variazioni **entro e non oltre il 10% della spesa totale già approvata, considerata a livello di intervento ammesso**, alle quali debbono corrispondere una modifica della quantità “acquistata”.

Non possono quindi in nessun caso riguardare variazioni delle azioni/intervento/sotto intervento.

Sono ritenute modifiche “**minori**” le ripartizione di spesa, nel limite massimo del 10%, all’interno dell’intervento nell’ambito di una domanda di aiuto ammessa, fermo restando che all’importo maggiore deve corrispondere un aumento della quantità (rispetto del costo unitario).

La modifica “**minore**” non deve determinare comunque un aumento dell’importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all’aiuto.

Non può essere ritenuta una modifica “**minore**” l’eventuale economia di spesa per un intervento (c.d. sconto sui costi da parte del fornitore/venditore).

La riduzione di spesa per economia non potrà dare origine ad una rimodulazione nell’intervento variato.

Le modifiche “**minori**” non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione ma potranno essere ammesse solo se sono rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando e se la data di esecuzione e quella di pagamento della relativa spesa sono antecedenti la presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le modifiche “**minori**” sono riconducibili a “**Adeguamenti tecnici**” e a “**Modifiche progettuali non sostanziali**”, come di seguito illustrate.

#### A. Adeguamenti tecnici

Sono da considerarsi “**adeguamenti tecnici**”, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l’investimento è stato approvato;
3. cambio della sede dell’investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l’investimento.
4. il cambio del preventivo purché comporti una economia e sia accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche).  
Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo corredata dai tre preventivi di raffronto raccolti secondo la procedura di selezione indicata al paragrafo 6.1.3. punto 3.

Nel caso di cambio di preventivo deve essere garantita la possibilità di identificare la spesa oggetto di modifica di preventivo e che il cambio non comporti una modifica del progetto ammesso all’aiuto o un aumento della spesa ammessa per singola azione/intervento/sotto intervento.

Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio

del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per gli “adeguamenti tecnici” non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

## **B. Modifiche progettuali non sostanziali**

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria le modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono comunque essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali).

Per le “**modifiche progettuali non sostanziali**” non sussiste l’obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell’accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

### *7.1.2 Varianti*

Le varianti di azioni/interventi/sottointerventi<sup>25</sup> devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell’intervento.

Il beneficiario può presentare **una sola** richiesta di variante al progetto approvato inserito in graduatoria. In tale limite non vanno considerate:

- a) la **variante per subentro** (cfr. paragrafo 7.1.3);
- b) la **modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti**, nello specifico la modifica di una domanda di aiuto da annuale a biennale, e per quest’ultima tipologia è obbligatoria l’indicazione dell’erogazione su anticipo e saldo (cfr. paragrafo 7.1.4).

Pertanto solo nel caso di presentazione delle richieste di cui alle lettere a) e b) è consentita la presentazione di una seconda variante.

La variante non può determinare comunque un aumento dell’importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all’aiuto.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile:

1. modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell’intervento approvato
2. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate
3. modifiche della tipologia di azioni approvate
4. cambio della sede dell’investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l’investimento) se non determinato da cause di forza maggiore
5. modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l’insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo intervento.

---

<sup>25</sup> La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell’investimento, purché non alterino l’impostazione del progetto iniziale.

**La variante non può comunque comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.**

#### *7.1.2.1 Presentazione delle domande di variante*

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante, a pena di irricevibilità, fino a 60 giorni prima della data stabilita per la presentazione delle domande di pagamento di saldo al paragrafo 7.3. Fa eccezione la variante per subentro che può essere presentata non appena il richiedente sia in condizione di provvedervi e comunque entro il termine per la presentazione della domanda di saldo.

Le richieste di variante alla domanda di aiuto sono presentate dal beneficiario **esclusivamente** tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica per il tramite del CAA o Libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto al paragrafo 6.1.1.

Di seguito si riportano le voci di menù presenti su SIAN da utilizzare per la presentazione della domanda di variante:

- modifiche amministrative, quali: tipologia di domanda di aiuto (da annuale a biennale), criteri di valutazione,
- modifica di ripartizione spesa e/o azioni/interventi/sottointerventi, se non rientrano nei casi di modifiche minori,
- recesso per azioni/interventi/sottointerventi (*cf. paragrafo 7.1.5*);
- rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sottointerventi;
- subentri.

Il richiedente deve presentare inoltre, **a pena di inammissibilità**, alla SDA competente tutta la documentazione prevista dal paragrafo 7.1.2.2 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di variante.

E' necessario **effettuare la richiesta della variante prima** della sua realizzazione, pena l'inammissibilità delle spese.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo e sono quindi totalmente a carico del beneficiario. Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

Nel caso di **varianti non approvate**, le spese sostenute dal beneficiario sono completamente a suo carico e non sono essere ammesse al finanziamento.

Le varianti **approvate ma eseguite in maniera difforme** corrispondono a varianti non approvate.

Nel caso in cui in fase di controlli sistematici (in loco) si accerti la modifica di azioni/interventi/sottointerventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, **senza sia stata effettuata alcuna richiesta di variante** da parte del beneficiario, le spese sostenute dallo stesso per le azioni/interventi/sottointerventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento. In tal caso si procede alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed all'applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti. Nel caso sia stato effettuato un pagamento anticipato si procede al recupero dell'importo maggiorato del 10%.

La richiesta di variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco [*cf. regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento*

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo SICG, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità].

Le domande di variante relative a domande di aiuto corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune del permesso a costruire, non saranno esaminate qualora non vengano comunicati (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) gli estremi (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato (*cf. paragrafo 6.1.3. punto 4*).

#### *7.1.2.2 Documentazione da allegare alla variante*

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare alla SDA competente, in formato immutabile (*es .pdf*), tramite PEC:

- a. relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato e controfirmata dal beneficiario nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- b. prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta;
- c. nel caso in cui l'istanza di una variante sia dovuta a cause di forza maggiore il richiedente, deve presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate.

Alla domanda di variante deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000 contenente gli estremi (data e protocollo) del permesso a costruire, nel caso di domande di aiuto corredate dalla sola richiesta di rilascio del titolo al Comune, pena il mancato esame.

#### *7.1.2.3 Istruttoria delle domande di varianti*

L'istruttoria da parte della SDA competente si svolge nell'arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

1. la nuova articolazione della spesa non altera le finalità originarie del progetto;
2. la variante non comporta un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
3. la variante non comporta la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
4. la variante comporta una modifica della spesa che non trova copertura con le risorse disponibili nell'annualità di riferimento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nei casi di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria (ai sensi della L. 240/90) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente della Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno adotta il provvedimento con il quale si

determina l'esito delle richieste di variante, esito che sarà riportato a cura dell'istruttore nella specifica sezione del portale SIAN<sup>26</sup>.

### 7.1.3 Varianti per subentro. Presentazione richiesta.

La variante per subentro è possibile solo ed esclusivamente nei casi di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento (UE) n.1306/2013 e comunicate con le modalità e nelle forme stabilite dalle Istruzioni operative di Agea OP n. 32 del 6 luglio 2017 al punto 3.1<sup>27</sup>, pubblicate nel sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e nella specifica sezione del bando OCM vitivinicola del sito [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it).

Il subentro può avvenire a condizione che il subentrante:

- possieda tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario;
- abbia il proprio Fascicolo aziendale aggiornato;
- sottoscriva con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto;
- nel caso in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo, sottoscriva (con le medesime modalità del cedente) l'impegno a prestare apposita cauzione a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario originario. In particolare si richiede la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato o, in alternativa, di una appendice di variazione alla garanzia originaria (*cf. nota 24*).

Nel caso di cessione di azienda, il subentro può avvenire solo previa autorizzazione della Regione ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento di saldo, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni operative di Agea OP n. 32 del 6 luglio 2017 al punto 4<sup>28</sup> pubblicate nel sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e nella specifica sezione del bando OCM vitivinicola del sito [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it).

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

#### 7.1.3.1 Istruttoria delle domande di varianti per subentro

La SDA competente verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Sezione "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante". Con l'inserimento viene creata una "scheda variante" alla quale, una volta rilasciata e stampata, viene attribuito il numero protocollo di AGEA OP alla data di presentazione. La scheda deve essere conservata agli atti a cura della SDA.

<sup>27</sup> Nelle Istruzioni operative n. 32 vengono disciplinati: 3.1 Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali); 3.1.1 Documentazione probante; 3.1.2 Modalità di presentazione; 4 Termini di presentazione punto 1.

<sup>28</sup> Nelle Istruzioni operative n. 32 vengono disciplinati: 3.2 Comunicazione ai sensi dell'art.8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende); 3.2.1. Documentazione probante; 3.2.2 Modalità di presentazione; 4 Termini di presentazione punto 2.

<sup>29</sup> La nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro deve essere conservata agli atti a cura della SDA

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, la SDA chiude negativamente la procedura del subentro e comunica al cessionario ed al cedente, l'esito di non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

Nel caso in cui non ricorrano le cause di forza maggiore o nel caso di subentro effettuato senza autorizzazione si procederà alla revoca del contributo concesso. La revoca comporta il recupero dell'eventuale anticipo erogato, maggiorato del 10%.

Il subentro è gestito tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo 7.1.2.1.<sup>30</sup>

#### *7.1.4 Modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti. Presentazione richiesta e istruttoria.*

La variante per modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti è possibile **solo** quando riguarda la modifica di una domanda di aiuto da annuale a biennale.

La modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti può avvenire a condizione che:

- la variante non comporti una modifica della spesa che non trova copertura con le risorse disponibili nell'annualità di riferimento;
- la richiesta sia corredata dell'impegno a prestare apposita cauzione, pari al 110% del contributo erogato (cfr. nota 24), come previsto per le domande contenenti progetti di durata biennale (cfr. paragrafo 7.2).

La SDA competente verifica la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento.

In caso di esito negativo, la SDA chiude negativamente la procedura e comunica al beneficiario l'esito di non ammissibilità.

La modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti è gestita tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo 7.1.2.1.<sup>31</sup>

#### *7.1.5 Recesso per singole azioni. Presentazione richiesta e Istruttoria.*

**La richiesta di recesso per una o più azioni è ammessa solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto e comunicate secondo quanto stabilito dalle istruzioni operative di OP Agea n. 32 del 6 luglio 2017.**<sup>32</sup>

L'istanza del recesso è gestita tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo 7.1.2.1.

L'istanza di recesso da una o più azione può essere presentata **entro e non oltre i 30 giorni** che precedono il termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo.

La documentazione necessaria per comprovare la cause di forza maggiore, invocate per il recesso da una o più azione deve essere trasmessa alla SDA entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché la medesima SDA possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.

Una volta pervenuta l'istanza di recesso e la relativa documentazione a supporto della stessa, la SDA effettua l'istruttoria per verificare la sussistenza della cause di forza maggiore invocate.

<sup>30</sup> Il subentro darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo SIAN nella quale dovrà essere indicato il "cambio beneficiario", il "CUAA beneficiario cedente" e la "denominazione impresa cedente" e nota di autorizzazione al subentro.

<sup>31</sup> La modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo SIAN.

<sup>32</sup> Cfr. Istruzioni operative di OP Agea n.70/2018, paragrafo 15.1.

L'esito delle verifiche è comunicato dal responsabile provinciale dell'istruttoria al beneficiario richiedente ed a Agea OP prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di pagamento.

**In fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento in questione.**

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto ammesso all'aiuto, **senza che sia intervenuta alcuna istanza di recesso** nei termini indicati da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti.

**L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, deve comunque assicurare la funzionalità dell'intervento proposto.**

Qualora l'Autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso.

## **7.2 Domanda di pagamento dell'anticipo**

Le domande di pagamento dell'anticipo per gli investimenti di durata biennale debbono essere presentate entro il **20 luglio 2019, a pena di irricevibilità.**

L'anticipo dell'aiuto è escluso per investimenti di durata annuale.

Le modalità di presentazione delle domande di pagamento a titolo di anticipo, nonché della documentazione a corredo delle stesse, saranno specificate con successivo atto del dirigente della Posizione di Funzione Competitività multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, tenuto conto delle prossime Istruzioni operative di OP Agea per la campagna 2018/2019.

In ogni caso si specifica che alla domanda di pagamento debbono essere allegati **anche** i seguenti documenti:

- a) garanzia fidejussoria a favore di Agea OP pari al 110% del valore dell'anticipo;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000 contenente gli estremi del Permesso a costruire (data e protocollo) per i progetti di durata biennale nel caso di domande di aiuto corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune del Permesso a costruire.

**La mancata presentazione della domanda di anticipo comporta la revoca dell'aiuto concesso e decadenza della domanda di aiuto e l'eventuale applicazione delle penali di cui all'articolo 6 del DM, ove previsto.**

## **7.3 Domanda di pagamento di saldo**

Per le domande di aiuto finanziabili nella campagna 2018/2019, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate e i pagamenti effettuati entro le seguenti scadenze:

- per gli investimenti di durata annuale: **entro il 31 agosto 2019**
- per gli investimenti di durata biennale: **entro il 20 luglio 2020.**

Entro detti termini la domanda di pagamento di saldo è presentata tramite SIAN nei modi e con i documenti che saranno indicati con successivo atto del dirigente della Posizione di Funzione Com-

petitività multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, tenuto conto delle prossime Istruzioni operative di OP Agea per la campagna 2018/2019.

In ogni caso si specifica che, in caso di domanda con progetti di durata annuale, alla domanda di pagamento a saldo deve essere allegato **anche** la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000 contenente gli estremi del Permesso a costruire (data e protocollo) nel caso di domande di aiuto corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune del Permesso a costruire.

L'aiuto viene erogato solo dopo la completa realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.

Tuttavia in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2 paragrafo 9, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazioni di singole azioni.

**La mancata presentazione della domanda di saldo comporta la revoca dell'aiuto concesso e decadenza della domanda di aiuto e l'eventuale applicazione delle penali di cui all'articolo 6 del DM, ove previsto.**

#### 7.4 Impegni dei beneficiari

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il beneficiario dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

In particolare il beneficiario si impegna a:

1. Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto.
2. Identificare gli investimenti mediante contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento al regolamento UE n.1308/2013 art. 50) e la campagna di riferimento.
3. Mantenere il valore degli investimenti secondo il valore ammesso.
4. Comunicare preventivamente alla SDA eventuali variazioni, debitamente giustificate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto (*cf. paragrafo 7.1*).
5. Comunicare tempestivamente la data di ultimazione degli investimenti.
6. Acquisire, nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori, i titoli necessari.
7. Mantenere gli investimenti materiali e/o immateriali in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale (*cf. nota 8*). Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo. L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 2) paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi [*cf. art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014*] dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte della SDA (*cf. nota 27*).

8. Completare la realizzazione del progetto ed effettuare la rendicontazione delle spese sostenute, entro i termini stabiliti dal bando regionale al paragrafo 7.3.
9. Comunicare le eventuali variazioni al Fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'impresa, con riflessi sull'oggetto della domanda (ad esempio, in caso di variazione dell'indirizzo PEC il beneficiario deve procedere immediatamente all'aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo aziendale).
10. Integrare la domanda stessa, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa unionale e nazionale.
11. Conservare a disposizione all'Autorità competente per i controlli, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.
12. Consentire all'Autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché un'agevole consultazione di tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.
13. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

Il mancato rispetto degli impegni da parte del beneficiario, comporta la revoca dell'aiuto e la restituzione delle somme percepite.

## **7.5 Rinuncia della domanda e penalità**

### *7.5.1 Rinuncia della domanda in assenza di pagamenti<sup>33</sup>*

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto solo nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto delle condizioni sotto disposte:

- esclusivamente se la domanda di aiuto è stata rilasciata;
- solo ed esclusivamente se non risultano effettuati pagamenti in suo favore;
- solo se presentata in via telematica dal beneficiario tramite utilizzo dell'applicativo SIAN, per mezzo della funzione appositamente predisposta per le "Istanze di rinuncia" avvalendosi del CAA o del Libero professionista cui ha conferito mandato. Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

Il beneficiario trasmette l'Istanza di rinuncia rilasciata su SIAN alla SDA competente tramite PEC.

La rinuncia della domanda di aiuto, effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

A tal fine la SDA verifica che la rinuncia all'aiuto sia stata effettivamente inoltrata prima della comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, in caso contrario si dovrà richiedere al beneficiario la documentazione atta alla verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore che hanno determinato la rinuncia. Il mancato riconoscimento delle stesse determinerà l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura inve-

---

<sup>33</sup> "Ritiro", articolo 3) regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014.

stimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (*cf. articolo 6 del DM 911/2017*).

La rinuncia della domanda di aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità, e prima che sia stato erogato un pagamento, deve essere presentata dal beneficiario inderogabilmente:

- **entro e non oltre 60 giorni prima dei termini di scadenza nazionali** per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti annuali;
- **entro e non oltre i 120 giorni prima dei termini di scadenza nazionali** per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti biennali.

Il rispetto di tale tempistica, da parte dei beneficiari, **non determina** l'applicazione di penali.

Verificate eventuali situazioni ostative, il responsabile provinciale dell'istruttoria provvede ad "accettare" l'Istanza di rinuncia mediante convalida.

Eventuali motivi ostativi alla convalida dell'Istanza di rinuncia sono comunicati dal responsabile provinciale dell'istruttoria al beneficiario.

In ogni caso il responsabile provinciale dell'istruttoria deve registrare sul portale SIAN la rinuncia alla domanda di aiuto (funzione predisposta nell'applicativo "istruttoria domanda di aiuto).

Il conseguente provvedimento di revoca del contributo concesso è comunicato al beneficiario tramite PEC dal responsabile regionale dell'istruttoria.

**Non** possono essere autorizzate rinunce se l'Autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

#### *7.5.2 Rinuncia domande di aiuto biennali con pagamenti di anticipo*

Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo il beneficiario, contestualmente alla "Istanza di rinuncia" tramite l'applicativo SIAN, dovrà indicare gli interventi realizzati e le spese sostenute al fine della verifica dell'anticipo speso.

L'Istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale con un pagamento di anticipo deve essere presentata **entro e non oltre i 120 giorni** che precedono i termini di scadenza nazionali per la presentazione della domanda di pagamento saldo (completamento e realizzazione del progetto).

Nel caso in cui l'Istanza di rinuncia sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno essere opportunamente documentate e trasmesse dal beneficiario ai sensi dell'articolo 2) paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1306/2014, entro il termine di 15 giorni lavorativi [art. 4) del regolamento (UE) n. 640/2014)] dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte della SDA.

In particolare, la documentazione sopra richiesta deve pervenire presso la SDA non oltre i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo (*cf. paragrafo 7.3*).

In ogni caso il responsabile provinciale dell'istruttoria deve registrare sul portale SIAN la rinuncia alla domanda di aiuto (funzione predisposta nell'applicativo "istruttoria domanda di aiuto).

Il conseguente provvedimento di revoca del contributo concesso è comunicato al beneficiario tramite PEC dal responsabile regionale.

Il provvedimento di revoca di una domanda di aiuto biennale con pagamento di anticipo a seguito di istanza di rinuncia comporta, oltre alla decadenza totale dell'aiuto e l'applicazione delle penali di cui

al paragrafo 7.5.3, la contestuale attivazione delle procedure di recupero per un importo pari all'anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il responsabile regionale attiva immediatamente le procedure di recupero notificando al beneficiario la richiesta della restituzione dell'indebitato percepito che dovrà essere maggiorato del 10 % (importo escutibile), dandone immediata e contestuale comunicazione all'Agea OP.

l'Istanza di rinuncia **non** può essere presentata:

- nella fase successiva la presentazione della domanda di pagamento saldo;
- qualora l'Autorità competente abbia informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda di pagamento.

### 7.5.3 Penalità

Ai sensi dell' articolo 6 del DM , qualora l'anticipo di cui al paragrafo 7.2 non venga integralmente utilizzato si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

OP Agea applica, altresì, le seguenti penalità (*cf. articolo 6 del DM n.911/2017*):

- a. 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b. 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c. 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;

Nel caso in cui i beneficiari non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte degli stessi, sono applicate le penalità di cui alla lettera a.

Nessuna sanzione si applica in caso di:

- riconoscimento delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- sia stata presentata domanda di rinuncia dell'aiuto entro i termini previsti;
- se l'importo non utilizzato dell'anticipo è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Nel caso in cui i beneficiari non presentino istanza di rinuncia all'aiuto entro i termini di cui al paragrafo 7.5.1, si applica la penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura Investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (*cf. articolo 6 del DM n.911/2017*).

La penale non verrà applicata solo nel caso in cui la mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia, entro i richiamati termini, sia stata determinata da cause di forza maggiore in virtù di quanto disposto al regolamento (UE) n. 1306/2013 art. 2 comma 2) e riconosciute all'esito dell'istruttoria da parte della SDA competente. A tal fine il beneficiario dovrà presentare l'Istanza di rinuncia su SIAN indicando le cause di forza maggiore che hanno impedito la presentazione entro i termini sopra disposti. La documentazione comprovante le cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario ed indicate nell'istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa alla SDA entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché la SDA possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.

La SDA competente effettua le opportune verifiche in merito ad eventuale cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, prima di applicare la penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

Il responsabile provinciale dell'istruttoria, completata l'esame della suddetta documentazione, inserisce l'esito della istruttoria nella parte appositamente predisposta in ambito SIAN.

Nel caso in cui la SDA non riconosca valide le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, l'istruttoria si concluderà con esito negativo e contestuale applicazione di penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, dandone opportuna comunicazione al beneficiario stesso.

Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna comunicazione di rinuncia da parte del beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i 120 giorni che precedono i termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo (salvo casi di forza maggiore), se percepito l'anticipo e indipendente dall'anticipo speso, verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

Le penali applicate sono comunicate al beneficiario del responsabile regionale.

#### *7.5.4 Recupero*

Laddove la penale preveda la restituzione delle somme percepite è attivata, contestualmente, la procedura di recupero con eventuale maggiorazione degli interessi, ove prevista.

## **7.6 Informativa sul trattamento dei dati personali<sup>34</sup>**

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di comunitari ai sensi del PNS (Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e la DGR n. 1734 del 17 dicembre 2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ri-

---

<sup>34</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

correndone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Posizione di Funzione Competitività multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

## **7.7 Disposizioni finali e di coordinamento**

Per quanto non specificatamente indicato si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata nel presente atto, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nel DM, nella circolare Agea Coordinamento n. 18108 del 1° marzo 2017, nel manuale di procedure e nelle specifiche Istruzioni operative di OP Agea n. 70/2018 e, ove applicabili, alle disposizioni contenute nei manuali delle procedure delle misure strutturali del PSR Marche 2014-2020<sup>35</sup> pubblicate nel sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) nella sezione dedicata al PSR Marche e nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

Le disposizioni contenute nel presente atto, relative alla gestione delle suddette fasi vengono adeguate a seguito dell'emanazione di Istruzioni operative e del manuale delle procedure di Agea OP.

---

<sup>35</sup> In particolare si fa riferimento ai bandi delle sottomisure 4.1 e 4.2.

## 8. Appendice

### CATALOGO DEGLI INVESTIMENTI (AZIONI, INTERVENTI E SOTTOINTERVENTI, E RELATIVE DESCRIZIONI)

Di seguito si riporta il catalogo degli Investimenti (codifica delle Azioni, Interventi, Sottointerventi, e relativa descrizione) ammessi nella Regione Marche all'aiuto per la misura Investimenti per la campagna 2018/2019 e riportati sull'applicativo su SIAN per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli investimenti ammessi all'aiuto nella Regione Marche, e le relative descrizioni, sono articolati per:

- Azioni (A)
- Interventi (B)
- Sottointerventi (C)

A ciascuna Azione della successiva lista A, identificata con specifico codice, corrisponde un Intervento e relativo codice nella lista B degli Interventi e quindi un Sottointervento e relativo codice della lista C Sottointerventi.

Il dirigente della Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno con propri atti può eventualmente aggiornare il Catalogo provvedendo ad inserire/modificare i sottointerventi.

#### A. AZIONI

(Codice Azione - Descrizione Azione)

**001** - PRODUZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI (DALLA LAVORAZIONE DELLE UVE ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E ALL'ETICHETTATURA DI VINO IN CANTINA)

**002** - CONTROLLO DI QUALITÀ

**003** - MARKETING DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

**004** - GLI INVESTIMENTI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE IN GENERALE

#### B. INTERVENTI

(Codice Azione - Codice Intervento - Descrizione intervento)

**001 - 001** COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

**001 - 004** MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

**001 - 005** ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

**001 - 007** SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI ALLE LETTERE (A) E (B)  
*[ ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33 ]*

- 002 - 001** COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI
- 002 - 004** MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI
- 002 - 005** ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI
- 002 - 007** SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) [*ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33*]
- 003 - 001** COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI
- 003 - 004** MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI
- 003 - 005** ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI
- 003 - 007** SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) [*ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33*]
- 003 - 008** ACQUISIZIONE DI BREVETTI
- 004 - 001** COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI
- 004 - 004** MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI
- 004 - 007** SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) [*ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33*]

### **C. SOTTOINTERVENTI**

(Codice Azione - Codice Intervento - Codice Sottointervento - Descrizione Sottointervento)

*Es CELLE FRIGORIFERE:*

*Codice Azione 001*

*Codice Intervento 001*

*Codice Sottointervento 001*

*Descrizione Sottointervento CELLE FRIGORIFERE*

<b>CATALOGO</b>
-----------------

- 001 - 001 - 001** - CELLE FRIGORIFERE
- 001 - 001 - 002** - CONDOTTE D'EPOCA (CANALIZZAZIONI A VENDANGES)
- 001 - 001 - 003** - TUBAZIONI, VARIE RETI (OSSIGENO, AZOTO, ACQUA, SO<sub>2</sub>, ETC.)
- 001 - 001 - 004** - ATTREZZATURE DI MONTAGGIO E AUSILIARIE
- 001 - 001 - 005** - SISTEMI AUTOMATICI
- 001 - 001 - 006** - ELETTRICITÀ E ALTRI IMPIANTI
- 001 - 001 - 007** - COSTRUZIONE

**001 - 001 - 008** - CANTINA FUORI TERRA  
**001 - 001 - 009** - CANTINA INTERRATA  
**001 - 001 - 010** - CANTINA MISTA (PARTE FUORI TERRA, PARTE INTERRATA)  
**001 - 004 - 001** - CELLE FRIGORIFERE, LOCALI TERMOCONTROLLATI  
**001 - 004 - 002** - CONDOTTE D'EPOCA (CANALIZZAZIONI A VENDANGES)  
**001 - 004 - 003** - TUBAZIONI, VARIE RETI (OSSIGENO, AZOTO, ACQUA, SO2, ETC.)  
**001 - 004 - 004** – RACCORDI, VALVOLE, GIUNTI  
**001 - 004 – 005** – AUTOMAZIONE CONTROLLO TEMPERATURA E RIMONTAGGI  
**001 - 004 – 006** – IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO, IMPIANTI GRUPPI ELETTROGENI, PANNELLI SOLARI  
**001 – 004 – 008** - RACCORDI, VALVOLE E GIUNTI  
**001 – 004 – 009** - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURE CANTINA  
**001 - 005 - 002** – STRUMENTI PER ANALISI QUANTITATIVEE QUALITATIVE, STAZIONE GLUCOMETRICA(PESA E SONDE)  
**001 - 005 - 003** – DIRASPATRICE, PIGIATRICEE DIRASPAPIGIATRICE  
**001 - 005 - 004** – CERNITA DELLE PARTITE, PIATTAFIRME, SOLLEVATORI DI SCARICO, VASCHE DI RACCOLTA, NASTRI ELEVATORI, ELEVATORI A COCLEA, ASPIRATORE RASPI, TRITARASPI  
**001 - 005 - 005** - PRESSA  
**001 - 005 - 006** - SGRONDATORE)  
**001 - 005 -007** - POMPA DI VINACCE  
**001 - 005 - 008** – NASTRI TRASPORTATORI, COCLEE  
**001 – 005 – 009** – SERBATOI, FERMENTINI PER VINI ROSSI CON O SENZA TEMOCONDIZIONAMENTO  
**001 - 005 - 010** – SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE E RIMONTAGGIO ANCHE AD ARIA ED AZOTO  
**001 - 005 - 011** – IMPIANTI DI FILTRAZIONE  
**001 - 005 - 013** – SEDIMENTAZIONE, CHIARIFICAZIONE, FLOTTATORI E CENTRIFUGHE DI VINO  
**001 - 005 - 014** – STABILIZZATORE A RESINE CATIONICHE, REFRIGERATORI IN CONTINUO, CORPO RASCHIATO, ELETTRODIALISI  
**001 - 005 - 015** - ESTRAZIONE DELLA VINACCIA  
**001 - 005 - 016** – POMPE NASTRI E CONVOGLIATORI  
**001 - 005 - 018** - FRIGORIFERI  
**001 - 005 - 019** – REFRIGERATORI, TUBO IN TUBO, FASCIO TUBIERO, A PIASTRE  
**001 - 005 - 020** – PIASTRE, TASCHE E CALDAIE, TUBO IN TUBO

**001 - 005 - 021** – CARRELLI TRASPORTATORI, CARRELLI ELEVATORI, CESTELLI, GIROPALLET, MULETTI

**001 - 005 - 022** - BARILI/SERBATOI PER VINIFICAZIONE E DI VINO DI STOCCAGGIO/INVECCHIAMENTO, FATTI DI LEGNO (INCL. BARRIQUES)/CEMENTO/ACCIAIO/FIBRA DI POLIESTERE ACCIAIO

**001 - 005 - 023** – RINNOVO DELLE CISTERNE IN CEMENTO ATTRAVERSO VETRIFICAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE

**001 - 005 - 024** - SERBATOI PER MACERAZIONE CARBONICA

**001 - 005 - 025** – TINI- BOTTE TRONCOCONICI CON PIASTRE DI RAFFREDDAMENTO

**001 - 005 - 026** - SERBATOI DI ACCIAIO MOBILI PER L'INVECCHIAMENTO

**001 - 005 - 028** - MACCHINARI/ATTREZZATURE PER LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

**001 - 005 - 029** – AUTOCLAVI, RIEMPIRICI ISOBARICHE

**001 - 005 - 030** – AGITATORE MOBILE

**001 - 005 - 031** - DÉGORGEUSE (SISTEMA DI SBOCCATURA PER LA RIMOZIONE DEL LIEVITO)

**001 - 005 - 032** – DEPALLETTIZZATORE, SCIACQUATRICE, LAVATRICE, RIEMPIRICE, CAPSULATRICE

**001 - 005 - 033** - TAPPATRICI

**001 - 005 - 034** - ATTREZZATURA TECNICA MOBILE DI IMBOTTIGLIAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO

**001 - 005 - 035** - SERBATOI DOPPI

**001 - 005 - 036** – I COMPUTER E IL SOFTWARE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ TRASPORTO E LA LAVORAZIONE DELLE UVE, PRODUZIONE DI VINO E DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI

**001 - 005 - 037** - APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI FINALIZZATE AL CONTROLLO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO

**001 - 005 - 038** – GESTIONALE, REGISTRI

**001 - 005 - 040** - COMPRESSORI, TRASFORMATORE ELETTRICO, GENERATORI

**001 - 005 - 041** - ACQUISTO DI BOTTI DI LEGNO PER L'INVECCHIAMENTO DEI VINI DA 5 HL FINO A 50 HL

**001 - 005 - 042** - LINEA D'IMBOTTIGLIAMENTO COMPRESO LA MICROFILTRAZIONE

**001 - 005 - 043** - TRAMOGGE DI SCARICO, BANCHI E NASTRI DI CERNITA, NASTRI E COCLEE

**001 - 005 - 044** - PIGIATRICI, DIRASPATRICI, COCLEE EVACUAZIONE E TRITATURA RASPI

**001 - 005 - 045** - PRESSE, DECANTER

**001 - 005 - 046** - COCLEE EVACUAZIONE VINACCIA

**001 - 005 - 047** - IMPIANTI DI LAVAGGIO E/O SANIFICAZIONE CONTENITORI UVE E SERBATOI E BOTTI IN LEGNO

**001 - 005 - 048** - SISTEMI PER IL RIMONTAGGIO E LA FOLLATURA DEL PIGIATO

**001 - 005 - 049** - IMPIANTI E TUBAZIONI MOBILI COMPRESI DI RACCORDI E RIDUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI PIGIATI, MOSTI E VINI

**001 - 005 - 050** - COMPRESSORI ARIA E FILTRI DI SOLEATORI

**001 - 005 - 051** - IMPIANTO PRODUZIONE AZOTO

**001 - 005 - 052** - IMPIANTO A RESINE SCAMBIO IONICO

**001 - 005 - 053** - FILTRI FECCIA

**001 - 005 - 054** - FLOTTATORI PER CHIARIFICHE MOSTI

**001 - 005 - 055** - IMPIANTI OSMOSI INVERSA

**001 - 005 - 056** - IMPIANTI PER LA STABILIZZAZIONE TARTARICA

**001 - 005 - 057** - FILTRI, CENTRIFUGHE, MISURATORI DI PORTATA CONTA LITRI E POMPE

**001 - 005 - 058** - SERBATOI COMPRESI ANCHE TASCHE DI RAFFREDDAMENTO E/O RISCALDAMENTO

**001 - 005 - 059** - TASCHE O PIASTRE PREDISPOSTE PER IL RAFFREDDAMENTO E/O RISCALDAMENTO DEI SERBATOI

**001 - 005 - 060** - AUTOCLAVI

**001 - 005 - 061** - BOTTI E TINI CON CAPACITA' SUPERIORE A 500 LITRI

**001 - 005 - 062** - BARRIQUES

**001 - 005 - 063** - TONNEAUX - CAPACITA' DA 400 A 500 LITRI

**001 - 005 - 064** - SISTEMI PER LA PREPARAZIONE DEI LIEVITI

**001 - 005 - 065** - CASSONI PER STOCCAGGIO BOTTIGLIE E MACCHINE PER REMUAGE AUTOMATICO

**001 - 005 - 066** - MISCELATORE PER BATTONAGE

**001 - 005 - 075** - MACCHINARI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

**001 - 005 - 076** - VASCHE DI FERMENTAZIONE CON E SENZA TERMOCONDIZIONAMENTO

**002 - 001 - 001** - COSTRUZIONE DI ANALIZZARE LABORATORI, ANCHE PER IL VINO BIOLOGICO

**002 - 001 - 004** - REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LABORATORI DI ANALISI

**002 - 004 - 002** - MIGLIORAMENTO/RISTRUTTURAZIONE LABORATORI DI ANALISI E PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA'

**002 - 005 - 001** - MACCHINE, ATTREZZATURE E SOFTWARE UTILIZZATI NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI QUALITÀ DEI MATERIALI, DEI PRODOTTI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA PRODUZIONE E CONSERVAZIONE

**002 - 005 - 002** – ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI, RILEVATORI, SENSORI DI SO2, CO2, ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI

**002 - 005 - 004** - ATTREZZATURE DI LABORATORIO PER L'ANALISI CHIMICO-FISICA DELLE UVE, MOSTI, VINI, COMPRESI I NECESSARI ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI E LAVORI DI POSA IN OPERA

**003 - 001 - 010** - COSTRUZIONE DI PUNTI VENDITA AZIENDALI ED EXTRA AZIENDALI FISSI DEI VINI REGIONALI

**003 - 004 - 006** - MIGLIORAMENTO DI PUNTI VENDITA AZIENDALI ED EXTRA AZIENDALI FISSI DEI VINI REGIONALI

**003 - 005 - 001** - ATTREZZATURE / ARREDO DELL'INFRASTRUTTURA DI VENDITA E DI PRESENTAZIONE

**003 - 005 - 009** - MACCHINE/IMPIANTI TECNOLOGICI/ATTREZZATURE COMPRESO IL SOFTWARE DA UTILIZZARE NEL QUADRO DELLA DISTRIBUZIONE/LOGISTICA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

**003 - 005 - 010** - HARDWARE E SOFTWARE PER L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) E PER IL COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE)

**003 - 005 - 013** - ATTREZZATURE ED ARREDI PER ALLESTIMENTO PUNTI VENDITA, ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI COMPRESI NECESSARI ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI E LAVORI DI POSA IN OPERA

**003 - 005 - 017** - ALLESTIMENTI CHE INCLUDONO AD ESEMPIO MOBILI, CELLE FRIGORIFERE, LAVANDINI, ATTREZZATURE INFORMATICHE

**003 - 008 - 001** - LICENZE E DIRITTI D'AUTORE E REGISTRAZIONE DI MARCHI COLLETTIVI

**004 - 001 - 002** - SCAVO (TERRAPIENO), FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONE, INTERNI, IDRAULICA, ELETTRICITÀ, INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCO (FRAMING), COPERTURE, ISOLAMENTO, CONDIZIONAMENTO D'ARIA

**004 - 001 - 005** - INFRASTRUTTURE DI BASE OPERE (V. DETTAGLIO)

**004 - 001 - 013** REALIZZAZIONE IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

**004 - 004 - 002** - SCAVO (TERRAPIENO), FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONE, INTERNI, IDRAULICA, ELETTRICITÀ, INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCO (FRAMING), COPERTURE, ISOLAMENTO, CONDIZIONAMENTO D'ARIA

**004 - 004 - 005** - INFRASTRUTTURE DI BASE OPERE (V. DETTAGLIO)

\*\*\*\*\*